

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 77d cpv. 1 lett. d e 1^{bis}

¹ Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero:

d. dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici e contenente un riferimento al contesto svizzero e un orientamento alla quotidianità svizzera.

1^{bis} Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 lettera d sono anche considerate dimostrate se lo straniero ha ottenuto all'estero un certificato linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Fino al 1° gennaio 2025 le competenze linguistiche secondo l'articolo 77d capoverso 1 lettera d sono considerate dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica che non contiene alcun riferimento al contesto svizzero né alcun orientamento alla quotidianità svizzera.

II

L'ordinanza del 17 giugno 2016² sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 6 cpv 2 lett. d

2 Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente:

d. dispone di un certificato attestante le competenze linguistiche di cui al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici e contenente un riferimento al contesto svizzero e un orientamento alla quotidianità svizzera.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Fino al 1° gennaio 2025 le competenze linguistiche secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d si considerano dimostrate anche se il richiedente dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica che non contiene alcun riferimento al contesto svizzero né alcun orientamento alla quotidianità svizzera.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,